SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 40-42-98-443-583-752-993-C)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CASTELLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1985 (V. *Stampato Camera n.* **2859**) *in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge* (V. *Stampati nn.* **40-42-98-443-583-752** *e* **993**)

d'iniziativa dei senatori ROMUALDI (40); PERNA, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, MARTORELLI, RICCI, PIERALLI (42); MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI (98); GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI, VALIANI, VENANZETTI (443); MANCINO, RUFFILLI, SAPORITO, PINTO Michele, DI LEMBO, LIPARI, MARTINI, FONTANA, SCOPPOLA, COCO, GALLO, ALIVERTI, DE CINQUE, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, JERVOLINO RUSSO, PAVAN, FIMOGNARI, PADULA (583); JANNELLI, FABBRI, GARIBALDI, COVATTA, VASSALLI, SCAMARCIO, MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, FRASCA, SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, ORCIARI, SPANO Roberto, MASCIADRI, GIUGNI, MURATORE, GRECO (752); BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI (993)

modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (*Costituzione della Repubblica - Governo - Presidente della Repubblica*)

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha approvato, dopo diciotto mesi di travaglio emendativo, la proposta di legge costituzionale in materia di procedimenti di accusa e di modifica degli articoli 96, 134, 135 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

La nuova normativa era stata trasmessa dal Senato della Repubblica all'altro ramo del Parlamento il 24 aprile 1985.

Il testo può sembrare, ad uno sguardo superficiale, notevolmente variato, essendo pochi gli articoli immuni da modifiche.

Un esame approfondito evidenzia però come rare siano le rettifiche sostanziali; l'altro ramo del Parlamento si è dedicato piuttosto a ritocchi formali che, peraltro, rappresentano apprezzabile miglioramento di un testo uscito imperfetto dalla elaborazione, in convulse sedute notturne della Assemblea del Senato, condizionata dalla proposta della Commissione, ritenuta dallo stesso relatore, nel momento in cui ne sollecitava, *ratione minoris mali,* la approvazione, frutto di « maggioranze variegate » che nel loro comporsi e scomporsi non avevano « giovato alla rigorosa consequenzialità dello schema giuridico ».

Prima facie, potrebbe apparire opportuno un raffronto sinottico fra i numerosi progetti iniziali, il testo unificato dalla Commissione del Senato, quello approvato dalla Assemblea di questo ramo del Parlamento e l'ultima ora sottoposto al nostro vaglio; sarebbe in tal caso facile stilare lunghe pagine a commento dei benefici che arreca alla corretta legislazione il bicameralismo, quando sia consentito al Parlamento operare con autonomia, superando i frequenti vincoli alla modifica dei testi, in relazione ai quali si ritiene, in una « ottica politica », che la rapida approvazione faccia aggio sulla coerenza giuridica.

Siamo però di fronte all'articolo 104 del Regolamento, richiamato per i disegni di legge costituzionali dal 121, che impone come limite alla attuale discussione in Senato, quello dell'esame delle sole « modificazioni apportate dalla Camera »; in sostanza non solo non ha ingresso il vezzo italico di trasformare in brevi cenni sull'universo l'analisi di uno specifico argomento, ma non è lecito trarre spunto dall'uso di un diverso aggettivo per esporre la *Weltanschaung* ispiratrice. Adeguandoci allo spirito ed alla lettera della norma regolamentare diamo quindi per acquisite sia la relazione di chi scrive al documento n. 40, 42, 98, 443, 583, 752, 993-A del Senato, sia la pregevole esegesi del collega, onorevole Galloni - stampato n. 2859-A della Camera dei deputati.

Peraltro, il supporre noti e qui richiamati i due documenti fondamentali non ci consente di passare immediatamente all'esame degli articoli emendati; essi sarebbero incomprensibili senza una, sia pur scheletrica, esegesi della modifica di impostazione alla quale era pervenuta l'Assemblea del Senato e che non traspare dai due atti ricordati, in quanto il primo è anteriore alla variazione ed il secondo si basa sul « messaggio », senza dettagliata analisi dei precedenti.

Le modifiche, che si ripercuotevano sulla struttura dell'istituto, introdotte dalla Assemblea del Senato rispetto al testo proposto dalla Commissione, furono sostanzialmente tre.

1) Venne abbandonato il criterio, frutto di un emendamento approvato da una fortuita maggioranza in Commissione, che rimetteva la valutazione preliminare dell'eventuale manifesta infondatezza dell'azione nei confronti dei Ministri al solo Senato, presso il quale era costituita una Commissione permanente di ventuno membri. Il potere di deliberare l'archiviazione allo stato degli atti fu trasferito alle Giunte per l'autorizzazione a procedere delle due Camere, man-

tenendo la competenza del Senato solo nei confronti dei « laici ».

La modifica implicò ovviamente una analoga attribuizione del potere di autorizzare provvedimenti coercitivi, o incidenti sulla libertà personale, in corso di istruttoria.

Senza specifico riferimento alla nuova procedura, ma nella ricerca di un equo compromesso fra diverse tesi, il *quorum* per la archiviazione, già fissato nei due terzi, e cioè in misura tale da esigere l'assenso di forze politiche estranee, nella generalità dei casi, alla maggioranza di Governo, fu elevato a sette decimi, esigendo, in pratica, che la convinzione della manifesta infondatezza della notizia di reato fosse condivisa da una parte della opposizione, più cospicua di quella prima ipotizzata.

2) Si mantenne il principio di contemperare l'affidamento della istruttoria ad un organo imparziale con la preoccupazione di non assegnare processi, con effetti rilevanti sui massimi organi istituzionali, ad un giudice monocratico o di non grande esperienza; si ritenne però di non scostarsi eccessivamente dallo schema della giustizia ordinaria; si stabilì che il collegio istruttorio fosse composto da giudici non già di corte d'appello, ma del tribunale del capoluogo del distretto, nel quale aveva sede il giudice normalmente competente per territorio.

3) Il criterio adottato per la definizione della competenza all'istruttoria, fu applicato anche al giudizio in ogni fase. Attribuito il primo grado al tribunale del capoluogo del distretto, era infatti consequenziale regolamentare l'appello e l'impugnazione per cassazione senza iati logico-giuridici rispetto alle normali procedure della giustizia ordinaria. Non aveva più giustificazione la duplice anomalia dell'appello ad una sezione penale della Cassazione, chiamata a giudicare sul fatto, e del ricorso per legittimità alle Sezioni unite avverso una pronuncia di merito di una sezione.

A questo testo, del quale è ultroneo rimarcare altre minori variazioni, rispetto a quello elaborato dalla Commissione affari costituzionali, hanno introdotto emendamenti sia la Commissione sia l'Assemblea della Camera, nell'intento — affermato testualmente dal relatore Galloni — « fermi restando i principi, di apportare modificazioni dirette a meglio chiarire gli orientamenti, il significato ed il fine delle proposte di revisione costituzionale ».

Nell'analisi di queste variazioni è opportuno premettere l'esame di quelle che influiscono sulla sostanza normativa, lasciando ad un sommario *excursus* finale la menzione delle mere correzioni di linguaggio giuridico e di stile letterario.

L'articolo 1, che sostituisce pressocchè integralmente l'articolo 96 della Costituzione, porta alle ultime conseguenze possibili il principio della competenza della Camera di appartenenza; esso vale non solo per i ministri imputati, ma anche per i loro coimputati « laici ».

Solo quando l'azione debba essere promossa nei confronti di una pluralità di Ministri, appartenenti a diverse Camere, resta la competenza del Senato per tutti i coimputati « laici ».

Gli articoli 6, 7 e 9 sono disposti in ordine diverso dal precedente, più logico, e mutano nella struttura.

Seguendo un'impostazione più cartesiana, innanzitutto si fissa con l'articolo 6 il potere delle Giunite di negare o autorizzare l'azione (prima oggetto dell'articolo 7) e solo successivamente si detta (con il nuovo articolo 7) la disciplina dell'istruttoria, che la precedente stesura anteponeva alla regolamentazione della attività delle Giunte anche se rappresenta un *posterius*.

L'articolo 6 presenta una modifica apparentemente modesta, ma di notevole incidenza pratica; il *quorum* per negare l'autorizzazione a procedere viene portato ai quattro quinti, salvo il disposto dell'articolo 14 per i procedimenti pendenti, per i quali resta di sette decimi. Non sembra priva di pregio l'osservazione della Commissione giustizia che così si delineano « forme di vero e proprio veto da parte di limitati gruppi ». Non pare invece convincente l'ulteriore osservazione della predetta Commissione sul riferimento alla « manifesta infondatezza »: essa si rivolge ad un testo sostanzialmente non modificato, e quindi non sindacabile dal Senato in seconda lettura.

L'attuale articolo 7 crea e regolamenta un organismo diverso, sotto molteplici profili, da quello ipotizzato in antecedenza.

A) Il collegio istruttorio continua ad essere costituito in relazione a ciascun procedimento, ma l'iniziativa non parte più dalla sede politica. È il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello, competente per territorio, a richiedere, al presidente dello stesso tribunale, la costituzione del collegio ed a sollecitare, appena la stessa sia avvenuta, lo svolgimento della istruzione.

B) Il collegio resta di tre membri, che non sono però sorteggiati fra tutti i giudici del tribunale con almeno otto anni di esercizio delle funzioni; la scelta avviene solo fra i giudici addetti alle sezioni penali ed è limitata ai due componenti.

C) Il presidente non è il più anziano nel ruolo, fra i sorteggiati, ma il presidente della sezione penale, se ne esiste solo una, o è sorteggiato fra i presidenti delle varie sezioni.

D) È introdotta la deroga al requisito di anzianità « nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni ».

E) Al collegio non sono assegnati per l'indagine cinque mesi, prorogabili per un tempo non superiore a tre mesi dalla Giunta, su richiesta degli istruttori (v. l'articolo 7, comma 2, del testo approvato dal Senato), ma otto mesi improrogabili (articolo 7, comma 3, del testo approvato dalla Camera dei deputati).

L'articolo 8 è stato emendato in senso garantista; tutela più rigorosamente l'immunità parlamentare, all'evidente fine di non porre i ministri in condizione deteriore (di dubbia costituzionalità) rispetto a quella di cui fruirebbero, quali parlamentari, per reati non commessi nell'esercizio di funzioni di Governo.

In tale prospettiva viene abbandonata la ipotesi che la esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale (questi ultimi, per verità, ridotti alle perquisizioni), sia autorizzata dalla Giunta o addirittura, in caso di straordinaria urgenza, dal presidente della stessa, salvo successive ratifiche.

Solo l'Assemblea della Camera competente può ora limitare la libertà personale del Ministro imputato; in via generale si interpreta quindi in termini di rigore garantista la volontà del Costituente di tutela del *plenum* del corpo legislativo e della immunità dei componenti, anche se, contraddittoriamente, si omette ogni garanzia avverso i sequestri.

L'articolo 9 tende a riportare, il più possibile, l'azione penale nei confronti dei Ministri, parlamentari o no, e dei coimputati « laici », su binari analoghi a quelli della giustizia ordinaria.

Quando il collegio istruttorio perviene alla conclusione della insussistenza del reato o, ad ogni modo, della improponibilità, improcedibilità o infondatezza dell'azione penale, decide in merito, senza necessità di trasmettere alla Giunta, perchè l'organo politico ne prenda atto, gli atti e la relazione motivata.

L'istruttore è quindi anche giudice della istruzione; se si convince della colpevolezza, deve sottoporre le proprie conclusioni al filtro della Camera competente, previa relazione della Giunta.

Il giudizio politico, che non può più essere emesso in via definitiva dalla Giunta, chiamata solo ad esprimere motivate proposte all'Assemblea, è limitato ad un aspetto del problema, che il legislatore indica con la chiarezza sempre usata dalla dottrina, ma che spesso è sfumata nella prassi. Nessuno in linea teorica ha mai sostenuto che l'inquirente e le Camere riunite fossero *legibus solutae* e potessero dichiarare *ad libitum* lecito e non punibile quanto il codice penale e la fattispecie in esame avrebbero imposto di considerare reato.

Si è sempre ritenuto che l'organo politico potesse solo accertare se l'inquisito avesse agito con la finalità di garantire preminenti interessi generali dello Stato di

valore superiore all'esercizio, nel caso concreto, della pretesa punitiva, per un episodio oggettivamente costituente un fatto-reato.

Sarebbe però azzardato sostenere che sempre, nella prassi, il concetto sia stato applicato limpidamente. La inesistenza di una istruttoria di organo imparziale; l'affidamento al giudice politico persino della decisione sulla ammissibilità della prova e sulla acquisizione di documenti, che dovrebbe rappresentare la fase più asettica, sono stati probabilmente, in qualche caso, spinta all'abuso; alla configurazione come legittimi di comportamenti che non il supremo interesse della Repubblica, ma l'opportunità politica portava a non perseguire.

Il nuovo testo dovrebbe ridurre le possibilità di arbitrio ed evitare prevaricazioni, in quanto impone esplicitamente all'organo politico di limitarsi ad una valutazione: « se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente ».

In sostanza, il giudice naturale, precostituito per legge, anche se designato con criteri diversi da quelli del codice di procedura penale, è il solo che possa accertare la esistenza di ipotesi di reato da sottoporre al vaglio del dibattimento.

La Camera competente può bloccare l'azione penale non « correggendo » il giudizio del magistrato, ma anteponendo ad esso il supremo interesse della Repubblica.

È il principio applicato, quasi sempre con decisione monocratica del Ministro della giustizia, in molti paesi democratici ove, fra l'altro, il criterio della non obbligatorietà dell'azione penale rende legittimi interventi impensabili nel nostro ordinamento giuridico.

La parificazione delle procedure « inquirenti » a quelle ordinarie non porta solo alla abolizione di istituti degradati nella prassi, ma altresì alla introduzione di guarentigie prima ignorate, forse per legge di contrappasso; basti pensare alla impugnabilità dei provvedimenti del collegio istruttorio.

L'articolo 11, testo Senato, che consentiva alla Camera competente, qualora avesse deliberato la messa in stato di accusa, di dichiarare la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio e dei Ministri è stato soppresso, probabilmente commettendo una svista.

Se si è ritenuto di distinguere la fase penale dalla decisione, che è sempre politica, di sospendere o no dall'esercizio delle sue funzioni chi occupa uno dei vertici dello Stato, non si è intuito che la via percorsa porta al risultato opposto. In forza del disposto dell'articolo 140 del codice di procedura penale, rafforzato, nel caso di specie, dal richiamo dell'articolo 7 del testo Camera, il Ministro indiziato è alla mercè del giudice ordinario che ritenga di applicare, in via provvisoria, la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici.

Gli attuali articoli 10 ed 11 applicano il criterio della scelta dei giudici, rispettivamente fra i presidenti e gli addetti alle sezioni penali, nei modi e nelle forme previsti per la fase istruttoria, al dibattimento, sia in primo grado che in appello.

La eliminazione della anomalia di un giudizio di merito avanti ad una sezione della Corte di cassazione implica, come logica conseguenza, il ritorno alla procedura ordinaria, anche per il giudizio di legittimità, che. ora, come dispone l'articolo 12, non sarà più deferito necessariamente alle Sezioni unite.

Assieme a questi interventi, che talora giustificano riserve, ma che, nella maggior parte, non sembrano discutibili, nè per correttezza giuridica nè per opportunità politica, l'altro ramo del Parlamento ha varato una serie di emendamenti di minor rilievo, che meritano però un rapido cenno.

A) Il primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, come riformulato dall'articolo 1, è integralmente trascritto solo per sostituire le parole « sono giudicati dall'autorità giudiziaria » con una più corretta espressione: « sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria ».

B) All'articolo 2 si preferisce alla indicazione « ultimo comma » quella di « ultimo capoverso » (perchè, disquisendo *sur le point d'une aiguille,* non « ultimo alinea »?).

C) L'articolo 3 definisce giustamente le deliberazioni come « adottate » e non « assunte ».

D) L'articolo 4 si sforza, ad avviso del relatore in modo insufficiente, di ridurre la discrezionalità, quasi ai limiti dell'arbitrio, nell'applicazione della aggravante, eliminando il riferimento « alle modalità dell'azione ».

E) L'articolo 7, comma 4, richiama espressamente, aggiungendo al testo precedente una frase ultronea, le « disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale ».

F) L'articolo 8, in conseguenza dell'attribuzione all'Assemblea del potere di autorizzare i provvedimenti di coercizione, fissa il termine di convocazione « di diritto » in quindici giorni.

G) L'articolo 10, comma 2, riassume, eliminando alcune superfluità, il testo del Senato.

H) L'articolo 12, comma 2, rimedia ad una omissione del Senato e chiarisce che la pronuncia definitiva sulle istanze di revisione spetta alla Cassazione.

I) L'articolo 13 precisa, probabilmente *ad abundantiam*, che la presente legge è « costituzionale ».

L) L'articolo 15 esclude l'ordinaria *vacatio legis* e stabilisce l'immediata entrata in vigore della normativa a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

È implicita nella elencazione effettuata la convinzione del relatore che la revisione del testo, nell'insieme di pregio, attuata dall'altro ramo del Parlamento, non sia immune da lievi discrasie, derivanti talora da eccessiva ricerca di perfezionismo, che sfocia in risultati incongrui.

Il desiderio troppo marcato di realizzare un'opera perfetta che, secondo il Max Jacob delle *Histoires littéraires* è invece affidata al *Kairós*, è spesso ostacolo alla sua realizzazione.

Sarebbe però sterile che, a questo punto dell'*iter* parlamentare, il Senato per correggere alcune non riuscite... correzioni, rinviasse il testo che resta, malgrado tutto, nel complesso, una buona elaborazione tecnico-giuridica, all'altro ramo del Parlamento. L'inevitabile perdita di tempo non sarebbe in alcun caso giustificata dalla modestia degli emendamenti da apportare.

Proprio per ciò il relatore ha ritenuto doveroso adeguarsi alle istanze della pubblica opinione per una rapida modifica della cosiddetta « giustizia politica », che si sono espresse anche con richieste referendarie; si è quindi astenuto dall'avanzare proposte di modifica.

Invita invece gli onorevoli colleghi ad approvare il testo, onde consentire che, dopo la seconda lettura costituzionale, l'eredità del procedimento avanti l'Alta corte di giustizia (nella forma della messa in stato di accusa) resti solo per i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, gli unici che, per il ruolo del potenziale indiziabile e per la natura degli illeciti (non ben definiti nè definibili sul piano giuridico) la giustifichino.

CASTELLI, *relatore*

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore VASSALLI)

12 novembre 1986

La Commissione, riesaminato il disegno di legge alla stregua delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non può non esprimere osservazioni critiche — sulle quali non concorda il senatore Martorelli — in ordine alle soluzioni che hanno finito per essere prescelte sui punti fondamentali dell'annoso e controverso problema.

D'altra parte ciò è fatale se si pensa a come il disegno di legge sorse (da ben sette disegni di legge di origine parlamentare), a come si svolse la discussione di esso nell'Aula del Senato, al contrasto tra la linea di quei gruppi politici che avrebbero voluto salvaguardare all'intervento parlamentare nei confronti dei ministri le linee del promovimento delle attività processuali sino al momento del rinvio a giudizio (fatta tuttavia salva l'innovazione fondamentale del deferimento dell'attività istruttoria all'autorità giudiziaria ordinaria) e la linea propugnata invece da chi tenda a ridurre l'intervento del Parlamento a nulla più che una autorizzazione a procedere.

Quest'ultima soluzione che finì (nella sostanza e salvo alcune riserve e precisazioni) per prevalere in seno al Senato è stata seguita e approfondita dalla Camera dei deputati. E da ciò consegue, intanto, una prima conclusione, sia pure di ordine formale o terminologico: l'opportunità di eliminare nel titolo del provvedimento ogni riferimento ai « procedimenti di accusa » perchè se le linee attuali del progetto sono destinate a rimanere in piedi, il procedimento d'accusa, nel senso della Costituzione e delle leggi costituzionali vigenti, in realtà più non esisterebbe.

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto di prendere partitamente in esame gli articoli del testo del disegno di legge costituzionale che sono pervenuti modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1, considerandolo in senso stretto, non vi sono da fare osservazioni. Ed infatti: 1) la formula proposta nel primo comma « sono sottoposti a procedimento penale » invece di quella « sono giudicati », uscita dal dibattito in Senato, è preferibile e più coerente con le linee del nuovo sistema, che devolve alla magistratura ordinaria anche l'istruzione del processo; 2) lo spostamento — parziale — di competenza tra i due rami del Parlamento, suggerito nel secondo comma del testo proposto dalla Camera dei deputati, costituisce una scelta tipicamente attinente al merito e comunque non solleva obiezioni insuperabili.

Si ripropone piuttosto, nella rilettura dell'articolo 1 nel suo complesso, il vecchio problema della sorte riservata a quei casi in cui, al di fuori di concorso nel reato ascritto al Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o singoli Ministri siano denunciati per i delitti di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.

È vero che in data 30 gennaio 1985 fu formulato dalla Commissione un parere contrario all'accoglimento della proposta, contenuta nel disegno di legge n. 993, dei senatori Biglia ed altri, diretta a sottrarre tali delitti alla procedura prevista in via generale per i reati ministeriali. Tuttavia si deve far presente che l'idea di riservare la competenza per i suddetti delitti alla Corte costituzionale, come avviene per il Presidente della Repubblica, è negli ultimi tempi più

volte riemersa. Di essa si fa peraltro menzione solo per memoria, perchè, salvo errore, modificazioni in tal senso sono oggi precluse dal fatto che attraverso l'esame della Camera dei deputati è rimasto immutato il comma quarto dell'articolo 1, che fa riferimento esclusivamente all'individuazione di organi a cui spetta il giudizio « nell'ambito dell'ordine giudiziario »: un ambito nel quale sarebbe difficile far rientrare la Corte costituzionale. Inoltre v'è da domandarsi se le modificazioni intervenute nel comma primo dell'articolo 1 sulla base di un testo del Senato (per questa parte rimasto inalterato) che contemplava una indiscriminata competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria consentirebbe oggi da parte del Senato la formulazione di una diversa conclusione.

Per queste ragioni si segnala il punto esclusivamente per memoria.

All'articolo 2 la modificazione introdotta dalla Camera è di carattere puramente formale e pertanto potrebbe non meritare alcuna chiosa: certamente l'espressione « comma », usata nel testo del Senato, era errata. Ci si potrebbe domandare se non sarebbe preferibile l'espressione « ultimo alinea », essendo « alinea » termine più generico. Tuttavia nella lingua italiana si intende per « capoverso » non necessariamente un periodo a sè stante, bensì « quella parte di scrittura o di stampa dove si ricomincia il verso o il rigo », e dunque anche espressioni stampate nel modo rappresenta dall'ultima parte dell'articolo 134 della Costituzione.

Egualmente accoglibile appare la locuzione « adottate », figurante nel testo proveniente dalla Camera per l'articolo 3 invece di quella « assunte », usata dal Senato.

Quanto all'articolo 4 la Commissione ribadisce la contrarietà, già espressa in precedenza, alle circostanze aggravanti indefinite. Non può comunque non compiacersi della riduzione dell'area dell'aggravante indefinita in esame, intervenuta ad opera della Camera dei deputati con la eliminazione del riferimento alle « modalità dell'azione ».

La collocazione data dalla Camera dei deputati agli articoli 6 e 7 del disegno di legge, invertendone l'ordine, appare indubbiamente più propria.

Desta invece grande perplessità l'introduzione del *quorum* dei quattro quinti richiesto per l'archiviazione da parte della Giunta (nuovo articolo 6) in luogo del *quorum* dei sette decimi indicato nell'articolo 7 del testo del Senato.

Già questo *quorum* dei sette decimi dei componenti era, ad avviso dello scrivente, piuttosto elevato: e non sembri fuori luogo ricordare che esso fu frutto di un accordo tra i Gruppi della maggioranza e il Gruppo comunista al Senato, per trovare almeno su questo un punto di convergenza. Salire a quattro quinti appare francamente eccessivo.

Al riguardo va notato che quando la Costituzione prevede maggioranze qualificate fa riferimento al *quorum* dei due terzi: e questa appare una indicazione di alto rilievo sia per il legislatore ordinario che per il legislatore costituzionale, giacchè tale *quorum* rappresenta il frutto di un pensiero rivolto proprio all'equilibrio tra le esigenze di un vasto schieramento di maggioranza e di una maggior tutela delle minoranze in ordine a materie particolari. Prevedere *quorum* più alti significa introdurre un deciso spostamento a favore delle minoranze, fino a delineare forme di vero e proprio veto da parte di limitati gruppi.

Su questo punto la Commissione è pertanto nettamente contraria all'innovazione proposta dalla Camera, pur non dimenticando che il *quorum* dei quattro quinti era stato accolto dal Senato, sia pure ad altro proposito, nel vecchio testo dell'articolo 9 (comma 4).

Del pari nettamente contrario è l'avviso che si ha l'onore di esprimere sul nuovo testo dell'articolo 6 definito dalla Camera dei deputati per quanto attiene alla « manifesta infondatezza » della notizia del reato.

Il compito di giudicare della manifesta infondatezza di una *notitia criminis* è infatti un compito tipico di quella autorità giudiziaria, a cui con il disegno di legge si vuole deferire (salvi i casi di denegata autorizzazione) ogni competenza in materia di reati ministeriali. Non può essere assunto da una istanza politica, quale è l'una o l'altra delle due Camere.

Si deve tuttavia riconoscere che tale grave travalicamento era già nel testo proveniente dal Senato (articolo 7), sia pure con formula diversa: « quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità ».

Osservazioni sembrano doversi muovere anche al nuovo testo dell'articolo 7 formulato dalla Camera dei deputati (ex articolo 6 del testo del Senato).

Con esso ci si è preoccupati: 1°) di eliminare l'espresso riferimento al giudice istruttore, figura che dovrebbe scomparire dal futuro codice di procedura penale; 2°) di prevedere la deroga al requisito dell'anzianità per i componenti del collegio istruttorio nei tribunali dove l'osservanza di tale requisito non sia possibile; 3°) di fissare un termine per la durata dell'istruttoria; 4°) di richiamare espressamente l'applicazione delle « disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale ».

Quest'ultimo punto dà luogo a perplessità per una certa sua superfluità o ambiguità. Ma sembra chiaro che sia voluto dire: « le norme generali sul processo penale che saranno in vigore (anche se diverse da quelle attuali) nel processo penale all'epoca della speciale istruttoria di cui all'articolo ».

Sembra chiaro peraltro il valore limitato di tale rinvio, dato che nel processo penale futuro non vi saranno più nè giudici istruttori né collegi istruttori. Tuttavia nel sistema vigente attualmente esistono speciali poteri dell'istruttore che non sembrano adeguarsi alla pur speciale situazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri: vedi per esempio l'articolo 140 del codice penale e gli articoli 301 e 400 del codice di procedura penale.

Quello che soprattutto preme osservare, da un punto di vista più generale, concerne la singolarità dell'affidamento di poteri che restano in linea di principio propri di un ramo del Parlamento ad un collegio di giudici, i quali restano invece parte dell'organo giudiziario, quasi come strumento servente degli organi parlamentari, cui deve prospettare soltanto un'alternativa (proscioglimento o meno) e non le conclusioni tipiche di una procedura istruttoria giurisdizionale.

Ciò dà luogo ad un duplice ordine d'inconvenienti: il timore di un travalicamento del collegio istruttorio rispetto ai compiti assegnati dalle Camere e il pericolo inverso di una compressione da parte delle medesime dei poteri di una autorità giudiziaria: delicatissimi problemi, non tutti ancora visibili, circa le sfere di competenza di due poteri dello Stato.

L'articolo 8, così come modificato dalla Camera dei deputati, propone alcune scelte di merito. Alla esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale e reale (i quali comprendono anche i provvedimenti di sequestro) si è preferita la limitazione, per quelli di coercizione reale, alle perquisizioni personali e domiciliari. È stata esclusa — e questo sembra assai opportuno — la autorizzazione, sia pure in caso di straordinaria urgenza, ad opera del Presidente della Camera interessata. Si è esteso il termine di sette giorni a quindici giorni. Si è escluso che, in caso di mancata convalida, l'autorizzazione si intenda revocata e resti priva di ogni effetto, e ciò anche perchè alla Giunta è rimasto affidato un mero dovere di relazione e l'autorizzazione resta pertanto di esclusiva spettanza dell'Assemblea. Si è infine eliminato ogni riferimento all'eventuale mezzo di gravame, contenuto nel comma terzo del testo del Senato.

Valuterà la Commissione di merito se il nuovo sistema sia preferibile in ogni punto a quello precedentemente proposto.

L'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati sostituisce il sistema previsto negli articoli 9 e 10 del testo del Senato. Si tratta indubbiamente del complesso di modificazioni più rilevante tra tutti.

Procedendo per ordine, a qualche perplessità può dar luogo, anzitutto, il comma 1. In esso la decisione di proscioglimento viene rimessa al collegio istruttorio, il quale si trasforma così da semplice istruttore anche in « giudice dell'istruzione ». Il Senato aveva proposto di limitare i compiti del collegio in questa fase ad una proposta di archiviazione, da adottarsi poi dalla Giunta, alla quale rimaneva il potere di prenderne atto. Su questo cambiamento occorre certamente un'attenta riflessione.

La seconda importante modifica (trascurandosi quella dell'opportuno allungamento del termine entro il quale l'inquisito può presentare memorie: vedi comma 3, testo del Senato e comma 2, della Camera) è rappresentata dalla devoluzione all'Assemblea di ogni decisione sull'instaurazione o meno del giudizio. Nel testo della Camera dei deputati la Giunta fa soltanto una motivata relazione e non ha più il potere di disporre l'archiviazione (sia pure con la già criticata maggioranza dei quattro quinti) che le era invece riservata dal testo del Senato (articolo 9, comma 4).

Questa innovazione dà luogo a grandi perplessità se si pensa a quello che è l'elevatissimo numero di denunce (per esempio per omissione d'atti d'ufficio o per abuso generico d'ufficio) a carico di Ministri e il carico che dal sistema proposto dalla Camera dei deputati ricadrebbe di conseguenza sull'Assemblea interessata.

Più importante fra tutte è l'innovazione consistente nel porre esplicitamente alla base della deliberazione negativa sulla proseguibilità dell'azione penale la verificazione « se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente ». Tale innovazione dà luogo a gravi perplessità per un molteplice ordine di motivi: *a*) perchè finisce con l'apparire come introduzione nel sistema di una nuova causa di giustificazione; *b*) perchè la formula presenta in se stessa caratteri di genericità e si presta ad usi strumentali; *c*) perchè essa non esaurisce tutti i casi in cui una archiviazione (da parte della Giunta o dell'Assemblea) potrebbe rispondere alla logica del sistema speciale mantenuto per i reati ministeriali. Si tratta dunque di un altro punto che esige la più attenta meditazione.

La soppressione dell'articolo 11 del testo del Senato (sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri) attiene a scelte di merito. Offre peraltro lo spunto per ricordare ancora una volta che nel sistema proposto (sia dalla Camera che dal Senato) i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione passano anch'essi alla competenza del giudice ordinario. Inoltre ciò che non viene più previsto come potere della Camera competente, resta, nel sistema ordinario, un potere del giudice ordinario, il quale può tuttora adottare (secondo il singolare asserto della Corte costituzionale e contrariamente a tutti gli auspici di riforma, rimasti inappagati) la cosiddetta applicazione provvisoria di pene accessorie (articolo 140 del codice penale), tra le quali rientra la interdizione dai pubblici uffici: sia pure limitatamente alla fase istruttoria, in forza della limitazione apportata con l'articolo 124 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E se si collega questo aspetto con la già richiamata innovazione proposta dalla Camera dei deputati nell'articolo 7, comma 4 (rinvio a tutte le norme del sistema processuale penale), si vede che il collegio istruttorio potrebbe sospendere dall'ufficio il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro. La privazione per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri di ogni seria garanzia raggiunge in questo punto del sistema il proprio apice.

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma del Regolamento, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato ai documenti con cui verranno presentate all'Assemblea le conclusioni della Commissione di merito.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96. - Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse o nel caso in cui uno di essi non sia membro del Parlamento, la deliberazione prevista nel precedente comma spetta al Senato della Repubblica.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

1. *Identico*:

« Art. 96. — Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti indicati dal precedente comma dei quali uno non sia membro del Parlamento, la deliberazione spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene. Spetta al Senato della Repubblica se i parlamentari appartengono a Camere diverse.

Identico.

Identico ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, eletti rispettivamente da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, e da un presidente designato tra i membri del Parlamento dai Presidenti delle Camere stesse ».

Art. 4.

Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui le modalità dell'azione o l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

Quando ricevono denunzia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investono le Giunte delle rispettive Camere competenti per l'autorizzazione a procedere.

(V. *articolo 7, comma primo, del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. *Identico*:

« Art. 12. — 1. Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono adottate dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

2. *Identico* ».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui l'entità del danno o del pericolo cagionato renda il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

1. *Identico*.

Art. 6.

1. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, investita ai sensi dell'articolo 5, può negare entro quaranta giorni l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata e con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello, ove ha sede il giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti indicati nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Il collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore.

Art. 7.

1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità, la Giunta di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza dei sette decimi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Giunta trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 6 perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile dalla Giunta stessa, su richiesta del collegio istruttorio, per un tempo non superiore a tre mesi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. Quando gli siano pervenuti gli atti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio chiede al presidente dello stesso tribunale la costituzione del collegio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione.

2. Il collegio istruttorio viene costituito presso il tribunale indicato nel comma 1 in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti di cui all'articolo 96 della Costituzione. Esso si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici addetti alle sezioni penali dello stesso tribunale con almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

3. Il collegio deve concludere l'istruttoria in un tempo non superiore agli otto mesi.

4. Si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale.

Inserito, in una formulazione modificata, come articolo 6 del presente testo.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 8.

1. L'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale, disposti dal collegio istruttorio, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Giunta di cui all'articolo 5, o, in caso di straordinaria urgenza, del Presidente della stessa con ratifica entro cinque giorni da parte della Giunta.

2. Entro sette giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

3. Contro i provvedimenti indicati dal comma 1 del presente articolo è ammessa, in via giurisdizionale, solo l'impugnazione prevista dall'articolo 111 della Costituzione.

Art. 9.

1. Il collegio istruttorio di cui all'articolo 6, investito ai sensi dell'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo trasmette alla Giunta di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

2. La Giunta, ove il collegio istruttorio abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto, disponendo il relativo provvedimento.

3. Quando le conclusioni del collegio istruttorio siano diverse, la Giunta ne dà notizia all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine, la Giunta, con provvedimento motivato e con la maggioran-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

1. L'esecuzione dei provvedimenti adottati dal collegio istruttorio aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonchè perquisizioni personali o domiciliari a carico del medesimo, deve essere autorizzata dalla Camera alla quale l'inquisito appartiene, se si tratta di parlamentare, o dal Senato della Repubblica se l'inquisito non è parlamentare.

2. Le Camere, nel caso previsto dal comma 1, sono convocate di diritto e deliberano, su relazione delle rispettive Giunte, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7 il collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta di cui all'articolo 5.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la Giunta trasmette, entro e non oltre trenta giorni, una relazione all'Assemblea recante motivate conclusioni. La Giunta si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul punto se l'inquisito abbia agito per la tutela di un

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

za dei quattro quinti dei componenti, può disporre la archiviazione.

5. In caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione del collegio istruttorio sono inviati all'autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 12, salvo che la Giunta non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente.

Art. 10.

1. L'Assemblea della Camera competente esamina entro sessanta giorni la relazione della Giunta di cui all'articolo 5 ai fini della promozione del giudizio o della archiviazione.

2. Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni del collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

3. Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

4. Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce.

Art. 11.

La Camera competente, ove deliberi la messa in stato d'accusa, può dichiarare la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Art. 12.

1. In ogni caso il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ricade la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

4. In ogni caso l'Assemblea della Camera competente è convocata di diritto entro sessanta giorni per deliberare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

5. Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera rimette gli atti al collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

1. Il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Il

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

competenza per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i giudici del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni e presieduta dal più anziano nel ruolo.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal precedente comma coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio a norma del precedente comma.

Art. 13.

Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della corte stessa.

Art. 14.

Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione secondo le norme ordinarie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante il sorteggio di due magistrati fra tutti i giudici addetti alle sezioni penali del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni, ed il sorteggio del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nel tribunale vi sia più di una sezione penale. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal comma 1 coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 11.

1. Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio di due giudici fra tutti i consiglieri addetti alle sezioni penali della corte, e del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nella corte operino più sezioni penali.

Art. 12.

1. *Identico.*

2. La Corte di cassazione si pronuncia altresì in via definitiva sulle istanze di revisione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 15.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

1. *Identico.*

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 14.

1. Per i procedimenti pendenti davanti al Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa assume le funzioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 5 e può negare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'istruzione con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato. In ogni altro caso trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 15.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.